

DIREZIONE GENERALE

1222·2022
8000
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Riviera Tito Livio, 6
35100 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Alla cortese attenzione di

Direttrici e Direttori di Dipartimento
Direttrici e Direttori dei Centri
Direttrici e Direttori dei Poli
Presidenti delle Scuole di Ateneo
Dirigenti
Direttrici e Direttori di Ufficio
Segretarie e Segretari di Dipartimento e di
Centro
Responsabili della gestione tecnica dei
Dipartimenti
Responsabili tecnico-gestionali dei Poli
Direttrici e Direttori tecnici delle Biblioteche
e dei Centri
Personale docente e ricercatore
Personale tecnico e amministrativo
Collaboratori Esperti Linguistici

OGGETTO: Indicazioni operative in merito ai controlli delle Certificazioni Verdi COVID 19 per il personale che ha compiuto i 50 anni e in merito all'obbligo vaccinale per il personale universitario – Decreto Legge n° 1 del 7 gennaio 2022

Gentilissime e Gentilissimi,

come anticipato con la circolare n° 2 dell'11 gennaio 2022, a partire dal **1 febbraio 2022** l'obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università¹ indipendentemente dall'età e fatte salve particolari condizioni di salute certificate.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con circolare inviata il 25 gennaio 2022², ha chiarito che l'obbligo vaccinale è applicabile a tutto il personale dipendente dell'Ateneo, sia esso docente o tecnico-amministrativo³, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo definito.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale⁴ comprende il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose o guarigione) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza

¹ [Articolo 2 del DL n° 1 del 7 gennaio 2022.](#)

² [Circolare ministeriale del 25 gennaio 2022](#)

³ Inclusi i CEL e gli operai agricoli

⁴ [Articolo 1 del DL n° 172 del 26 novembre 2021](#)

dose o booster), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalle circolari del Ministero della Salute⁵.

Per espresso riferimento all'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, si prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita *“in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”*. In tal caso, il personale interessato, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, può anche essere adibito a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.

Il personale non strutturato (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, il personale degli Enti di ricerca che operano nelle università attraverso convenzioni), resta invece soggetto all'obbligo di possesso della certificazione verde COVID 19, al pari degli studenti e di chiunque abbia accesso alle strutture universitarie, conformemente alle indicazioni fornite in precedenza.

Tuttavia a decorrere dal 15 febbraio, per accedere negli edifici e nelle aree dell'Ateneo, le persone con un'età maggiore o uguale a 50 anni, dovranno possedere ed esibire la Certificazione Verde COVID 19 di livello rafforzato (vaccinazione/guarigione).

Vale la pena di evidenziare che l'obbligo vaccinale non sostituisce l'obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde COVID 19 (Green Pass) e che tali obblighi hanno distinte procedure di verifica e distinti regimi sanzionatori. Pertanto i controlli sui Green Pass continueranno ad essere effettuati anche per il personale dipendente dell'Ateneo soggetto all'obbligo vaccinale.

Modalità di controllo per le Certificazioni Verdi COVID- 19

Il possesso ed esibizione del Certificato Verde COVID 19 rimane obbligatorio per chiunque acceda alle strutture universitarie, incluso il personale dipendente. Le modalità di verifica proseguono pertanto senza modifiche rispetto alla procedura già in vigore⁶, utilizzando la piattaforma *Accesso Strutture* e l'app *Verifica C19*. Tali verifiche **sono a carico di ciascuna struttura**.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, sia la piattaforma *Accesso Strutture* che l'app *Verifica C19* consentiranno di verificare che chi ha compiuto i 50 anni sia in possesso della certificazione verde rafforzata (Green Pass rafforzato), come previsto dall'articolo 1 del decreto legge 1/2022.

Il personale privo dell'adeguata Certificazione Verde COVID 19⁷ ha il divieto di accedere alle strutture universitarie e sarà ritenuto assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della Certificazione Verde COVID 19 richiesta.

⁵ Si veda [circolare del 21 luglio 2021](#) e [successive](#) modifiche e integrazioni ([sito Ministero Salute](#))

⁶ [Circolare n° 188522 del 12 Ottobre 2021](#)

⁷ Green pass base per il personale con meno di 50 anni e Green Pass rafforzato per il personale di età maggiore o uguale a 50 anni

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati⁸.

Modalità di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per il personale dipendente dell'Ateneo

A decorrere dal **1 febbraio 2022** inizieranno i controlli per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per tutti i dipendenti dell'Ateneo, **a cura esclusiva dei competenti uffici dell'Area Risorse Umane**, tramite verifica delle informazioni acquisite telematicamente dal Ministero della Salute. Pertanto alle strutture non è richiesta alcuna ulteriore attività di verifica per quanto riguarda l'obbligo vaccinale.

Qualora la verifica dell'obbligo vaccinale non sia positiva, i competenti uffici dell'Area Risorse Umane attiveranno la procedura prevista dall'articolo [4-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76](#).

Conformemente a quanto previsto da tale procedura, l'interessato alla verifica sarà invitato a fornire immediate giustificazioni, utilizzando la mail istituzionale dell'ateneo (nome.cognome@unipd.it).

Il personale dipendente che riceve l'invito a fornire giustificazioni dovrà rispondere alla mail obbligo.vaccinale@unipd.it, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, utilizzando il modello allegato⁹ e fornendo la seguente documentazione (in alternativa):

- a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione che consente di adempiere all'obbligo vaccinale;
- b) documentazione comprovante la prenotazione della vaccinazione, da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- c) certificazione medica relativa all'omissione dell'obbligo vaccinale in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalle vaccinazioni anti SARS – CoV-2;
- d) certificazione medica relativa al differimento dell'obbligo vaccinale in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalle vaccinazioni anti SARS – CoV-2;

Nel caso il dipendente si trovi nella situazione di cui al precedente punto b), dovrà inoltre trasmettere, al massimo entro i 3 giorni successivi alla data di somministrazione della vaccinazione, l'attestazione di avvenuta vaccinazione (sempre alla mail obbligo.vaccinale@unipd.it). Nel caso di rinvio della vaccinazione dovrà darne immediata comunicazione (sempre alla mail obbligo.vaccinale@unipd.it).

⁸ Previsione in vigore fino al 15 giugno 2022

⁹ Modello Allegato 1 – Risposta stato vaccinazione

Per quanto riguarda i punti c) e d), in conformità con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale¹⁰, verranno riconosciute valide le certificazioni mediche di omissione o differimento vaccinale che contengano le informazioni qui di seguito riportate:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ___”;
- dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Queste certificazioni possono essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale che operano nell’ambito della campagna nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2¹¹.

Durante la procedura di accertamento, l’accesso alle strutture universitarie resta autorizzata con regolare possesso ed esibizione della Certificazione Verde COVID 19, secondo il livello richiesto in relazione all’età¹².

Sospensione del rapporto di lavoro in caso di inadempimento obbligo vaccinale

La mancata risposta all’invito dell’Ateneo nel termine massimo di cinque giorni, ovvero la mancata o incompleta trasmissione delle certificazioni richieste, ovvero la mancata trasmissione del certificato di vaccinazione nei 3 giorni successivi alla data di somministrazione, comportano il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.

In tal caso, i competenti uffici dell’Area Risorse Umane procederanno tempestivamente a comunicare all’interessato l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle previsioni di legge¹³, informandone contestualmente il Responsabile della Struttura nella quale il personale interessato svolge il

¹⁰ Circolare Ministero della Salute prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRES. E’ richiesta la certificazione COVID-19 rafforzata per le persone con un’età maggiore o uguale a 50 anni.

¹¹ Tali certificazioni non devono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica dell’esenzione), oltre evidenziati precedentemente. Nel caso pervengano informazioni sensibili non richieste l’amministrazione provvederà comunque a gestire la pratica non assumendosi alcuna responsabilità rispetto ai dati sanitari non obbligatori che siano eventualmente forniti.

¹² La validità della Certificazione Verde COVID sarà visualizzabile nella piattaforma di controllo accessi come effettuato finora

¹³ Articolo 1 del decreto legge 7 gennaio 2022 “I lavoratori ..., nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ... o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati”

proprio servizio. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, accertato come sopra, comporta sia sanzioni pecuniarie (da 600 a 1500 euro), che saranno irrogate dal Prefetto, che eventuali conseguenze disciplinari.

Per informazioni potete scrivere alla mail obbligo.vaccinale@unipd.it.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

All.1 – Modello Risposta stato vaccinazione